



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 124/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON
CONTESTAZIONE N. 38/18/DSP NEI CONFRONTI DI NEXIVE S.P.A. PER LA
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI ALLA LICENZA
INDIVIDUALE**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 aprile 2019;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito denominata legge n. 689/1981);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE; VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio* (di seguito denominato d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21 che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 38/18/DSP, notificato a Nexive S.p.A. (nel seguito Nexive o Società) in data 4 dicembre 2018, recante "*Contestazione a Nexive S.p.A. della violazione degli obblighi della licenza individuale*";

VISTA la memoria difensiva di Nexive del 2 gennaio 2019;

CONSIDERATO che Nexive, con nota del 12 febbraio 2019, ha comunicato di essersi avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, tramite la disposizione di un bonifico bancario, effettuato in data 30 gennaio 2019, a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, per un importo pari a euro 20.000,00 (ventimila/00), per due delle tre violazioni contestate nel citato atto di contestazione e, segnatamente, per quelle relative ai disservizi verificatisi, rispettivamente, nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) e nel Comune di Belpasso (CT);

CONSIDERATO che Nexive non si è avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta in relazione alla terza condotta contestata, ovvero quella relativa al disservizio verificatosi nella città di Roma che ha riguardato n. 5 invii aventi ad oggetto pubblicità diretta indirizzata;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che i rilievi contenuti nella memoria di Nexive, sulla non corretta qualificazione della terza condotta nell'atto di contestazione, non hanno un rilievo decisivo;

CONSIDERATO, infatti, che la qualificazione giuridica definitiva, nel rispetto della cornice fattuale delineata nell'atto di contestazione, è quella contenuta nel provvedimento conclusivo e che, inoltre, la violazione degli obblighi inerenti al titolo abilitativo postale comporta il medesimo trattamento sanzionatorio, sia che si tratti di autorizzazione generale che di licenza individuale, poiché identica è la descrizione delle fattispecie e l'entità della sanzione stabilita nel limite minimo e massimo;

CONSIDERATO, invece, che, sulla base degli ulteriori approfondimenti svolti, tenuto conto anche della ricostruzione fattuale svolta dalla Società negli scritti difensivi, non appare certa la riconducibilità della condotta ad una fattispecie di dispersione poiché gli invii, in numero comunque limitato, risultano essere stati rinvenuti all'interno di uno stabile vicino alle cassette delle lettere;

RITENUTO, pertanto, che la condotta non sia caratterizzata da fondati elementi, in termini di rilevanza, gravità e diffusività, tali da poter configurare una violazione degli obblighi connessi al titolo abilitativo;

CONSIDERATO, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È archiviato, in relazione alla violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 1 del Regolamento di cui alla delibera n. 129/15/CONS e art.1, comma 2, lett. *u*) del d.lgs. n. 261/99 per i disservizi derivanti dalla dispersione di n. 5 invii postali nel Comune di Roma (RM), il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 38/18/DSP nei confronti della Società Nexive S.p.A., con sede legale in legale in Via Fantoli 6/3, 20138 Milano.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 aprile 2019

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi